

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-quater
n. 44

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PREIONI)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MARIO GRECO

**procedimento penale n. 1732/99R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 595 del codice
penale, e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)**

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1999

ONOREVOLI SENATORI. - Il senatore Mario Greco, con lettera in data 2 giugno 1999, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale n. 1732/99R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa).

L'accusa si riferisce ad un comunicato dell'AGI del 12 agosto 1998, redatto dal senatore Greco all'indomani del suicidio del procuratore Luigi Lombardini, comunicato che così testualmente è formulato: «Il suicidio del procuratore Lombardini suscita sgomento, sconforto... Non voglio puntare il dito su alcuno in particolare ma da cittadino, da parlamentare e da magistrato che da poco si è volontariamente dimesso anzitempo, mi chiedo se non sia giunto il momento di ribellarsi contro metodi e procedure da inquisizione terroristica, che offendono la dignità dell'uomo, tanto più schiacciato quanto più notoria è la potenza del pubblico accusatore di turno. La sinistra americana proprio in questi giorni si è resa promotrice di un'apposita proposta di legge contro tali sistemi persecutori. Quella italiana invece, invece contro chiunque osi ribellarsi ad abusi e discriminazioni dell'autorità "giudiziaria"».

A seguito di tali dichiarazioni il senatore Greco ha ricevuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un invito a comparire in qualità di persona sottoposta ad indagini, essendo stato aperto nei suoi confronti un procedimento per diffamazione in quanto «offendeva, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Caselli Giancarlo, Aliquò

Vittorio, Ingroia Antonio, Di Leo Giovanni, Sava Lia, magistrati della Procura del Tribunale di Palermo, che per dovere di ufficio avevano svolto indagini a carico del dottor Lombardini Luigi».

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 6 e dell'8 luglio 1999. Nel corso della seduta del 6 luglio la Giunta ha ascoltato il senatore Greco, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. In tale occasione questi ha consegnato una memoria scritta.

Nel corso dell'audizione, il senatore Greco ha illustrato la richiesta da lui formulata per la deliberazione in materia di insindacabilità, richiamandosi anche alle motivazioni esposte nella memoria. Ha innanzitutto espresso rammarico per quello che a suo avviso si rappresenta come un abuso da parte di appartenenti all'ordine giudiziario, che reagiscono con la presentazione di querele alla formulazione di critiche da parte dei componenti del Parlamento. In proposito, ha osservato che i parlamentari, invece, non assumono tale ordine di reazioni nei confronti di giudizi, ben più aggressivi, che a volte vengono formulati da magistrati, alcuni molto noti, nei confronti di iniziative legislative in materia di giustizia.

Venendo al comunicato stampa, il senatore Greco ha sottolineato il contesto politico nel quale è stato diffuso, caratterizzato dal sentimento di profonda commozione suscitato nell'opinione pubblica a seguito del suicidio del dottor Lombardini. Ha inoltre rilevato che dal contenuto complessivo del comunicato si evince che egli ha inteso esprimere riflessioni di carattere generale, che si inseriscono nel complesso della sua attività parlamentare, pregressa e successiva, sui problemi posti dalla questione «giustizia», alla quale molta attenzione è stata dedicata da lui personalmente e dalle forze politiche alle quali appartiene.

Il senatore Greco ha posto in evidenza il dibattito politico che in quei momenti si è acceso sui principali quotidiani del Paese, che hanno riportato i commenti dei più disparati ed autorevoli esponenti politici, commenti tutti tesi ad esprimere forti preoccupazioni per la vicenda vissuta dal Procuratore Lombardini.

In conclusione, il senatore Greco ha affermato che il comunicato intendeva sensibilizzare l'opinione pubblica sull'esigenza di rivisitare il sistema di garanzie giurisdizionali, con particolare riferimento ai temi dei meccanismi dei mezzi inquisitori, dell'esercizio dell'azione penale, del giusto processo, della parità dei diritti dell'accusa e della difesa, del concreto contraddittorio. Ha quindi sottolineato che tale finalità del comunicato si ricollega pienamente alle numerose iniziative legislative da lui assunte, puntualmente citate nel corso dell'audizione, nonché nella memoria consegnata alla Giunta. Si tratta delle iniziative legislative sul giusto processo (disegno di legge n. 3619), sulla prova (disegno di legge n. 2681), in materia di modifica degli articoli 291-309 del codice di procedura penale (disegno di legge n. 2657), di divieto di pubblicazione dell'immagine e del nome dei magistrati inquirenti e del giudice per le indagini preliminari (disegno di legge 1615), di facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore (disegno di legge n. 3518). Ha rammentato altresì l'esercizio da lui svolto dell'attività ispettiva su tali temi, a mezzo di interrogazioni, quali la numero 3-02199 sulla morte del magistrato barese, dottor Bassi, e la numero 2-02282 sulla gestione di un pentito ed ha ricordato infine il suo ruolo di componente della Commissione bicamerale antimafia, specialmente in ordine alla relazione riguardante i sequestri di persona.

* * *

Nel corso della discussione tutti gli interventi hanno riconosciuto la connessione tra

le dichiarazioni del comunicato stampa diffuso dal senatore Greco e l'esercizio della funzione parlamentare, quale risulta con assoluta evidenza dalla testimonianza resa dallo stesso senatore sull'attività parlamentare, sia legislativa sia ispettiva, da lui posta in essere. Il senatore Greco, oltre che componente della Commissione bicamerale antimafia, è componente della Commissione giustizia, nella quale svolge il ruolo di capogruppo dei senatori di Forza Italia. È pertanto naturale il suo interessamento ai fatti attinenti al funzionamento della giustizia, con la conseguenza che la diffusione del comunicato stampa non può che risultare proiezione esterna dell'esercizio delle funzioni parlamentari.

L'esistenza di tale collegamento tra le opinioni rese dal parlamentare, in una sede esterna a quella istituzionale, e l'esercizio delle funzioni comporta, secondo la costante giurisprudenza parlamentare, che le opinioni stesse debbano ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. I medesimi principi sono affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale proprio tale nesso funzionale, e cioè la riferibilità dell'atto alle funzioni parlamentari, costituisce «il discrimine fra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche – che ricorrono di frequente nell'attività politica di deputati e senatori – e le opinioni che godono della particolare garanzia introdotta dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione» (Corte costituzionale, sentenze nn. 289 del 1998, 375 del 1997 e 379 del 1996).

Per tali motivi la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PREIONI, *relatore*

